

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P485/4135 sott. 5

Roma, 18 maggio 2006

OGGETTO: Decreto Ministero dell'Interno 15 settembre 2005. Vano corsa per ascensore o montalettighe antincendio. Quesito.

Con riferimento al quesito posto con la nota indicata a margine, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Comando provinciale VV.F..

**Parere del Comando**

L'ing. XXX XXXX di Como ha formulato a quest'Ufficio un quesito sulle caratteristiche dei filtri a prova di fumo da realizzare in corrispondenza dei vani corsa di ascensori e montalettighe antincendio a servizio di una struttura sanitaria.

L'art. 3.3 del decreto Ministero dell'Interno 15 settembre 2005 stabilisce infatti che le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo.

In particolare dalla lettura letterale dell'articolo sembra che la norma prescriva la presenza del filtro non solo in corrispondenza delle aperture del vano corsa (*ivi comprese le porte di piano ...*) ma anche perimetralmente alle quattro pareti del vano corsa, in quanto l'articolo 3.3 prevede che le pareti del vano di corsa siano separate dal resto dell'edificio mediante filtro a prova di fumo.

Il Comando scrivente ritiene che l'obiettivo di sicurezza della norma sia raggiunto dotando di filtro a prova di fumo solamente le aperture realizzate in corrispondenza del vano corsa comprese, oltre alle porte di piano, anche le porte di ispezione.